



Roma, 06/11/2013

Ufficio: DIR/MRT/PF
Prot.: 201300006365/AG
Oggetto: **L. 30 ottobre 2013, n. 125 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**
Circolare n. 8567
SS
LGS
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni:
pubblicato in Gazzetta la legge di conversione del decreto legge 101/2013.***

Riferimenti: L. 30 ottobre 2013, n. 125 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (*Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30/10/2013*).

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre u.s., è stata pubblicata la legge n. 125/2013 (all. 1), di conversione del D.L. n. 101/2013 recante misure per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Nel corso dell'iter di conversione sono state introdotte alcune importanti disposizioni riguardanti gli Ordini e il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); in particolare, si evidenziano le seguenti modificazioni apportate al decreto-legge.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@pec.fofi.it – posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

Articolo 2 – Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale

Con un emendamento è stato riformulato l'art. 2, comma 2, che, nella versione approvata, prevede l'esclusione degli Ordini, dei Collegi professionali, dei relativi Organismi nazionali e degli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario dall'applicazione delle disposizioni introdotte con la "Spending Review" in materia di riduzione delle dotazioni organiche (cfr circolare federale n. 8467 del 3.9.2013), superando così il divieto di procedere a nuove assunzioni.

Inoltre, è stato stabilito che per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica e, decorsi quindici giorni dalla comunicazione, si intende esecutiva. E' stata, pertanto, sanata la presunta illegittimità delle dotazioni organiche pregresse da assoggettare ad approvazione della Federazione degli Ordini e semplificata la procedura per le nuove dotazioni organiche. Resta fermo l'obbligo di procedere alle assunzioni di personale previo espletamento delle procedure concorsuali.

Con il medesimo emendamento, è stato altresì introdotto il comma 2 *bis*, che chiarisce il quadro normativo riferibile agli Ordini e Collegi professionali.

E' stato, infatti, precisato che gli Ordini professionali, in ragione delle loro specifiche peculiarità, sono tenuti ad adeguarsi, con appositi regolamenti, esclusivamente ai principi generali del D.Lgs. 165/2001, ad eccezione dell'art. 4, relativo alla separazione tra indirizzo politico ed amministrativo. In tal modo, il Comitato Centrale ed i Consigli Direttivi degli Ordini provinciali definiranno gli obiettivi e i programmi da realizzare e adotteranno i provvedimenti amministrativi di attuazione. Con il Regolamento Interno di Organizzazione (R.I.O.), che ogni Ente dovrà adottare, saranno meglio individuate le specifiche competenze degli organi e dei dirigenti.

La novella legislativa esclude, altresì, un'applicazione generalizzata delle disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2009 ("Riforma Brunetta"), in quanto l'adattamento forzoso agli Ordini professionali di un sistema normativo così complesso, ideato e pensato per contesti molto più ampi e variegati (ad esempio, entità amministrative come quelle ministeriali assai strutturate e articolate), generava rilevanti criticità operative oltre ad un aggravio ingiustificato di costi.

Pertanto, anche in questo caso, gli Ordini saranno tenuti a recepire, nei propri regolamenti, esclusivamente i principi generali del suddetto D.Lgs. 150/2009, ad eccezione delle disposizioni che disciplinano l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e conseguentemente del Titolo III che contiene le regole per l'assegnazione dei premi. Ciò comporta, dunque, il venir meno dell'obbligo di

costituzione dell'OIV, che per enti con poche unità lavorative costituiva esclusivamente un esborso economico oltre che una complicazione amministrativa e burocratica. Con il R.I.O. saranno, altresì, fissati i criteri per la valutazione dei dipendenti.

Con tale importante semplificazione normativa devono, dunque, considerarsi superate le difficoltà interpretative fino ad oggi esistenti in materia, che spesso hanno dato luogo ad una diversità di posizioni tra la Federazione, il Ministero della salute ed il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Infine, è stato precisato che gli Ordini sono tenuti esclusivamente a recepire, nei propri regolamenti, i principi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa, in quanto non gravano sulla finanza pubblica.

Si tratta di un'affermazione di principio molto importante: la Federazione degli Ordini, infatti, per anni ha sostenuto che la *ratio* delle previsioni normative di finanza pubblica è, senza dubbio, la diminuzione delle uscite gravanti sul bilancio dello Stato, che, tuttavia, in alcun modo si realizzava includendo *tout court* gli Ordini nel novero delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle suddette disposizioni. E' stato così superato il contenzioso in essere, promosso dal Comitato Centrale per escludere la Federazione e gli Ordini provinciali dalle norme di contenimento della finanza pubblica.

Articolo 11 - Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e in materia di energia

Come si ricorderà (cfr. circolare n. 8467 del 3.9.2013), il D.L. n. 101/2013 ha introdotto, all'art. 11, alcune disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fissando al 3 marzo 2014 (salvo proroga per non oltre sei mesi) il termine iniziale di operatività del sistema e prevedendo alcuni meccanismi di semplificazione.

Durante l'*iter* di conversione in legge sono stati approvati alcuni emendamenti che modificano le suddette disposizioni. Per quanto di interesse, si evidenziano le seguenti novità.

Con un'ulteriore riformulazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, è stato precisato che l'obbligo di adesione al SISTRI riguarda gli enti e *le imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi* (tra cui rientrano le farmacie), anziché, genericamente, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi. Da tale obbligo sono pertanto esclusi i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa.

E' stato inoltre stabilito che nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 (dunque fino al 1° agosto 2014) continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni, mentre non si applicano le sanzioni principali e

accessorie per il mancato rispetto della normativa sul SISTRI previste dagli artt. 260-bis e 260-ter dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni.

Pertanto, durante il suddetto periodo, le farmacie devono continuare a mantenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)